



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Esclusione dell'operatore economico Thermo Fisher Scientific S.p.A., offerente nella procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l'aggiudicazione della fornitura di n. 2 sistemi per analisi chimiche, unitamente ai relativi servizi settennali di assistenza tecnica e manutenzione full risk, da destinare alla SCS3 dell'IZSVe. (Numero Gara: 7183658; CIG Lotto 1: 7608755F3E; CIG Lotto 2: 76087570E9).

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 487 del 7 Settembre 2018 è stata indetta, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, una procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di n. 2 sistemi per analisi chimiche, unitamente ai relativi servizi settennali di assistenza tecnica e manutenzione *full risk*, da destinare alla SCS3 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità "Istituto"), suddivisa in n. 2 lotti funzionali aggiudicabili separatamente mediante utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa *ex art.* 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

In ossequio alla disposizioni di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016 il bando di gara ed il relativo estratto sono stati pubblicati sui mezzi di informazione indicati dalle suddette disposizioni nonché, unitamente ai documenti della procedura, sul profilo del committente.

Entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato nelle ore 12:00 del 22 Ottobre 2018, sono pervenute le seguenti offerte:

1. Thermo Fisher Scientific S.p.A. acquisita a ns. prot. n. 14943 del 18 Ottobre 2018;
2. Elementar Italia S.r.l. acquisita a ns. prot. n. 15054 del 19 Ottobre 2018;
3. Shimadzu Italia S.r.l. acquisita a ns. prot. n. 15116 del 22 Ottobre 2018.

In data 23 Ottobre 2018 si è tenuta la seduta pubblica di apertura dei plichi nel corso della quale, come si evince dal relativo verbale allegato al presente provvedimento quale sua *Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

parte integrante e sostanziale (*Allegato 1*), in seguito all'esame della documentazione amministrativa è stata rilevata, con riferimento all'offerta presentata dall'operatore economico Thermo Fisher Scientific S.p.A., una dichiarazione di accettazione parziale della *lex specialis* di gara e delle condizioni contrattuali.

Nello specifico la società ha dichiarato di “*accettare le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara ad esclusione dei seguenti punti: Art. 4 “Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi” prevista a pag. 5 del Disciplinare di gara; Art. 2 “Caratteristiche tecniche minime dei servizi accessori”, punto 4) relativo alla durata del servizio post assistenza del Capitolato Tecnico; Sezione II – parte generale – punto 1) Durata del contratto del Capitolato Generale d'oneri pag. 6; Bando di gara, punto II – 2.7 “Durata del contratto d'appalto”.*”.

Si rileva che lo stesso disciplinare di gara, all'art. 19, ultimo paragrafo, si prevedeva altresì espressamente che: “*In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per: (...) - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;*”.

Come emerge dal summenzionato verbale, rilevato che la dichiarazione suesposta integra gli estremi dell'offerta irregolare ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, in virtù del quale “*Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte: a) che non rispettano i documenti di gara*”, il RUP ha proposto l'esclusione del suddetto operatore economico dalla procedura in parola, ammettendo l'operatore economico Shimadzu Italia S.r.l. alla fase successiva della procedura ed ammettendo riserva il concorrente Elementar Italia S.r.l., da sciogliersi all'esito del subprocedimento di soccorso istruttorio avviato ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro due giorni dalla relativa adozione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, non conseguendo l'esclusione *de qua "all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali"* citati dalla summenzionata disposizione normativa. Lo stesso sarà in ogni caso oggetto di pubblicazione in applicazione del generale disposto di cui all'art. 29, comma 1, prima parte del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto “*Delega di funzioni al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi*”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell'istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015

D E T E R M I N A

1. di disporre, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nel verbale della seduta pubblica di apertura dei plichi del giorno 23 Ottobre 2018, allegato al presente provvedimento (*Allegato 1*), l'esclusione dell'operatore economico Thermo Fisher Scientific S.p.A. dalla procedura in parola;
2. di disporre, altresì, affinché si provveda a trasmettere comunicazione dell'avvenuta esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente;
3. di dare atto che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro due giorni dalla relativa adozione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, non conseguendo l'esclusione *de qua "all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali"*;
4. di dare atto che i restanti operatori economici sono ammessi alla successiva fase della procedura, fermo quanto precisato in narrativa, relativamente al concorrente Elementar Italia S.r.l., in ordine al sub-procedimento di soccorso istruttorio avviato ex art. 83, comma 9 D.Lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato